

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 26 settembre 1996, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati CESETTI, FOLENA, BONITO, CARBONI, PARRELLI, OLIVIERI, SERAFINI, SARACENI, SINISCALCHI, SCHIETROMA, LUCIDI, ALTEA, PITTELLA e DETOMAS (374); PASETTO Nicola (875)

(V. Stampato Camera n. 374-875)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° ottobre 1996

**Soppressione dell'albo dei procuratori legali
e norme in materia di esercizio della professione forense**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'albo dei procuratori legali è soppresso.

Art. 2.

1. L'iscrizione all'albo degli avvocati si consegue mediante il superamento dell'esame di Stato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto.

Art. 3.

1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti al relativo albo sono iscritti d'ufficio all'albo degli avvocati tenuto dal consiglio dell'ordine al quale sono iscritti.

2. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.

Art. 4.

1. Ogni riferimento alla professione di procuratore legale contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende relativo alla professione di avvocato.

Art. 5.

1. L'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori viene conseguita con il

superamento del relativo esame o, di diritto, dopo dodici anni di effettivo esercizio della professione a far data dalla prima iscrizione all'albo degli avvocati.

2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti all'albo dei procuratori legali o a quello degli avvocati, il termine di cui al comma 1 si intende decorrente dalla data della prima iscrizione all'albo dei procuratori legali.

Art. 6.

1. All'articolo 27, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'articolo 28» sono soppresse.

2. Gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. Gli articoli 31, 32, 33 e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, sono abrogati.

4. È altresì abrogata ogni altra disposizione legislativa incompatibile con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

